dossier

XIX Legislatura

5 maggio 2026

Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture, utilization and storage* (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

A.S. n. 1836

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 687

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento ambiente
Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it - 𝕏 @CD_ambiente

Progetti di legge n. 611

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Delega al Governo in materia di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio)* 7

Articolo 2 *(Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788)* 12

Articolo 3 *(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia)* 16

Articolo 4 *(Disciplina sanzionatoria relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1787)* 21

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Delega al Governo in materia di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio)

L'**articolo 1** disciplina le attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del **biossido di carbonio**. Il **comma 1** definisce il **termine** per l'adozione di decreti legislativi in materia da parte del Governo. Successivamente, vengono individuati i **principi e criteri direttivi** propri di ciascun decreto (**comma 2**) e la loro **procedura** di adozione (**comma 3**). Il **comma 4** precisa che tali decreti legislativi possono essere **modificati, integrati o abrogati**. Infine, il **comma 5** introduce la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 1**, **comma 1**, delega il Governo ad adottare decreti legislativi volti alla definizione della disciplina del ***carbon capture, utilization and storage*** (**CCUS**), ovvero delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il **comma 2** elenca i **principi e i criteri direttivi** a cui devono attenersi i decreti legislativi sopra citati:

- **a)** definire una **disciplina della filiera CCUS** coerente con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (**PNIEC**) e complementare rispetto all'uso delle fonti rinnovabili e ai processi di efficientamento energetico, finalizzati all'abbattimento delle emissioni di biossido di carbonio in specifici settori;
- **b)** stabilire che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) regola le attività di trasporto tramite rete e di stoccaggio geologico, in quanto presentano caratteristiche di monopolio naturale;
- **c)** garantire un **accesso trasparente e non discriminatorio** alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, basato su criteri di efficienza, anche economica, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti;
- **d)** definire **compiti e funzioni** dell'ARERA, in relazione alla filiera CCUS;
- **e)** prevedere **modalità di trasporto** del biossido di carbonio **alternative**, rispetto al trasporto tramite rete;
- **f)** stabilire regole circa la **separazione delle attività della filiera CCUS**, per promuovere la concorrenzialità delle attività di cattura, trasporto e utilizzo del biossido di carbonio, diverse da quelle tramite rete;
- **g)** individuare un **procedimento per l'approvazione dei piani di sviluppo delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio** del biossido di carbonio, anche sulla base degli obiettivi del PNIEC;

h) disciplinare il **regime di diritti e responsabilità** relativamente alle attività in oggetto;

i) individuare tecnicamente gli **standard di qualità e sicurezza** delle attività di ciascun segmento della filiera CCUS;

l) definire **termini e modalità di utilizzo** del biossido di carbonio conformemente alla disciplina dell'Unione europea;

m) disciplinare un **procedimento unico per il rilascio del titolo abilitativo** allo svolgimento delle attività di CCUS, anche con riferimento alla compatibilità ambientale;

n) stabilire che il su detto procedimento unico comprenda anche la **concessione del relativo sito**;

o) apportare **modifiche e/o integrazioni alle leggi vigenti**, per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle stesse con i decreti legislativi di cui al **comma 1**, fatto salvo l'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, in materia di abrogazione.

Ai sensi del **comma 3**, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, la cui disciplina è contenuta all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997, i decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere adottati su **proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**.
Gli schemi degli stessi decreti legislativi, corredati di relazione tecnica (come previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009), devono essere **trasmessi alle Camere**. **Entro 30 giorni** dalla trasmissione, le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari devono pronunciarsi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Nel caso in cui il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni precedenti alla scadenza del **termine per l'esercizio della delega** di cui al comma 1 oppure successivamente, quest'ultimo è prorogato di **90 giorni**.

Il **comma 4** permette al Governo di adottare decreti legislativi volti a **integrare o correggere i decreti di cui al comma 1**, **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore di questi ultimi. Ciò deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e secondo la procedura di cui al comma 3.

L'**ultimo comma** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale, dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni devono provvedere all'adempimento dei loro compiti con le risorse umane, strumentali e finanziaria disponibili durante la vigente legislazione.

- **Il ruolo chiave del biossido di carbonio (CO_2)**

Il carbonio è un **elemento di fondamentale importanza** per la vita umana, la società e la sua economia. Infatti, da oltre un secolo, i combustibili fossili a base di carbonio forniscono energia a case, fabbriche e veicoli.

Tuttavia, le **emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili**, dai processi industriali e dai cambiamenti d'uso del suolo stanno aumentando drasticamente la concentrazione di CO_2 nell'atmosfera e negli oceani. Si sta verificando, dunque, il noto fenomeno del **riscaldamento globale** che provoca la scomparsa della biodiversità, l'acidificazione degli oceani e fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti. Ciò rappresenta una **minaccia diretta per il funzionamento degli ecosistemi e per le società umane**.

Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha rappresentato l'urgente necessità di un'azione per il clima di cui l'Unione europea si è fatta carico, fissando l'**obiettivo della neutralità climatica entro il 2050**, in tutti i settori dell'economia.

La normativa europea in materia prescrive che, entro il 2050, sia raggiunto l'**equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra** all'interno del territorio europeo. Per conseguire un tale obiettivo, è necessario creare **cicli del carbonio sostenibili** attraverso tre azioni principali:

- drastica **riduzione della dipendenza dal carbonio** e **passaggio a un'economia circolare**, con potenziamento delle energie rinnovabili;
- **riciclo del carbonio** proveniente dai flussi di rifiuti, da fonti di biomassa sostenibili o direttamente dall'atmosfera, da utilizzare in luogo di quello di origine fossile nei settori dell'economia che, inevitabilmente, resteranno dipendenti dal carbonio. Per raggiungere tale obiettivo, l'economia circolare e i settori della bioeconomia dovrebbero promuovere soluzioni tecnologiche di cattura e utilizzo del carbonio (***carbon capture and use***) e la produzione di combustibili sintetici sostenibili o di altri prodotti del carbonio di origine non fossile;
- **soluzioni per l'assorbimento del carbonio** volte a catturare CO_2 dall'atmosfera e immagazzinarlo a lungo termine negli ecosistemi, grazie a forme di stoccaggio (***storage***). Nel contempo, bisogna evitare impatti negativi sulla biodiversità e il degrado degli ecosistemi, in linea con il principio DNSH (*Do Not Significant Harm*, ovvero 'non arrecare un danno significativo').

Il ***Green Deal*** **europeo** mira alla rapida riduzione dell'utilizzo del carbonio di origine fossile e alla sua eliminazione graduale nel lungo periodo. Il carbonio che continuerà ad essere necessario per il funzionamento della società sarà ottenuto in modo sostenibile, attingendo agli ecosistemi e alle industrie, grazie a tecnologie innovative e non tramite l'estrazione di combustibili fossili.

Gli **assorbimenti di carbonio** devono diventare l'asse portante dell'azione una volta raggiunta la neutralità climatica, momento a partire dal quale saranno necessarie **emissioni negative** per contrastare l'aumento della temperatura mondiale. Le attività di cattura e stoccaggio del carbonio dovranno essere impiegate in modo efficiente e sostenibile. Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica sancito nella normativa europea sul clima, gli assorbimenti di carbonio dovranno essere pienamente integrati nella politica climatica europea. Entro il 2050 **ogni tonnellata di CO_2 equivalente rilasciata nell'atmosfera** dovrà essere **neutralizzata da una tonnellata di CO_2 assorbita**.

L'**istituzione di un quadro normativo** imperniato su una proposta legislativa **per la certificazione degli assorbimenti di carbonio44**, coerente con le altre iniziative politiche di matrice europea, costituirà, dunque, un passo fondamentale verso il conseguimento di tale obiettivo. La certificazione costituisce un presupposto per la regolamentazione efficace delle soluzioni di assorbimento del carbonio basate sul mercato e per una loro maggiore diffusione, riducendo al minimo il rischio di frodi ed errori.

A Glasgow, in occasione del **COP26** (un evento tenutosi nel 2021 in cui l'Europa ha promosso la neutralità climatica entro il 2050), è stato deciso che tutte le attività che si svolgono nell'ambito in esame dovranno basarsi su approcci di riferimento ambiziosi e rispettare le misure di salvaguardia dell'ambiente. Dotandosi di una **normativa all'avanguardia in materia di certificazione degli assorbimenti di carbonio**, l'Europa sarà fonte d'ispirazione mondiale per l'elaborazione di metodologie solide e ambiziose, in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi.

Gli esperti affermano che le pratiche volte ad aumentare il sequestro del carbonio negli ecosistemi naturali e quelle volte alla cattura, al riciclaggio, al trasporto e allo stoccaggio sostenibili del carbonio contribuiranno alla **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e all'assorbimento di carbonio dall'atmosfera**. Inoltre, tali attività apriranno la strada a una futura politica in materia di emissioni negative, apportando grandi benefici collaterali per quanto riguarda l'ambizione dell'Unione europea di invertire la perdita di biodiversità e contrastare l'inquinamento.

È fondamentale che l'Europa sostenga la creazione di un **mercato interno per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di biossido di carbonio**. Poiché le risorse naturali sono limitate e la bioeconomia non è in grado di fornire tutto il carbonio necessario per soddisfare il fabbisogno di energia e materiali di un'economia europea che, come detto, nel 2050 dovrà essere climaticamente neutra, è opportuno sviluppare **altri flussi di carbonio in sostituzione di quello fossile**, anche catturando il CO_2 direttamente dall'atmosfera (*Direct Air Capture*, DAC).

Un'altra soluzione promettente consiste nel trasformare il **CO_2 da rifiuto a risorsa** e utilizzarlo come materia prima per la produzione di sostanze chimiche, materie plastiche o combustibili.

Lo stoccaggio permanente di CO_2 in formazioni geologiche consente di mitigare le emissioni industriali e rimuovere il carbonio dall'atmosfera, catturando direttamente il CO_2 presente nell'aria (*Direct Air Carbon Capture and Storage*, DACCS) o quello generato dalla combustione o fermentazione del carbonio biogenico (*Bio-Energy Carbon Capture and Storage*, BECCS).

Nell'ottica di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e di disciplinare precipuamente la materia, il disegno di legge n. 1836/2026 istituisce **la filiera della cattura, del trasporto, dello stoccaggio e dell'eventuale riutilizzo dell'anidride carbonica**. Tale scelta deriva dalla necessità di ridurre le emissioni di CO_2 nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, perseguiti a livello nazionale ed europeo.

Il disegno di legge rientra tra quelli ricollegati alla Legge di bilancio 2025-2027, previsti nel **Documento di finanza pubblica 2025**. Quest'ultimo fa confluire in un unico disegno di legge le disposizioni che il Piano strutturale di bilancio di medio-termine distribuiva in tre disegni di legge diversi. Così è stato deciso in quanto le discipline in oggetto (filiera della *carbon capture, utilization and storage*, lo sviluppo dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia) sono caratterizzate da finalità riconducibili agli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima

(PNIEC). Nello specifico, esse condividono lo scopo di **decarbonizzazione nei settori industriali**.

Dalla ricognizione del quadro normativo della filiera CCUS, emerge un **deficit normativo-regolatorio** che non consente un avvio virtuoso e un pieno sviluppo della stessa. Pertanto, considerata la complessità e la tecnicità della materia, si ritiene che lo strumento più adeguato sia la **delega legislativa al Governo** da parte del Parlamento. In tal modo, l'esecutivo ha la possibilità di definire le norme di dettaglio, sulla base dei criteri e delle linee guida generali stabiliti dalla legge delega.

Articolo 2
(Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788)

L'**articolo 2** conferisce all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) le funzioni di **autorità di regolazione** nazionale in materia di **idrogeno** (comma 1), dispone l'incremento di **dodici unità** di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII - livello base (comma 2) e, per la copertura finanziaria dei relativi oneri, estende anche a carico dei soggetti operanti nel **settore dell'idrogeno** il contributo da versare per il funzionamento dell'Autorità (comma 4).

Al fine di recepire la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 – in particolare quanto previsto dal Capo X, articolo 76 e seguenti della direttiva – l'**articolo 2**, composto da quattro commi, attribuisce all'**ARERA** funzioni di autorità di **regolazione nazionale in materia di idrogeno** e ne reca la relativa disciplina.

Nel dettaglio, il **comma 1** attribuisce all'ARERA le funzioni di **autorità di regolazione nazionale** in materia di **idrogeno**, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge istitutiva della medesima Autorità, ossia la legge n. 481 del 1995[1].
Tale scelta, secondo quanto illustrato nella relazione illustrativa del presente provvedimento (pagina 6 e 7), è da ricondurre a un principio di efficienza per il sistema, dovuto al fatto che, allo stato, l'Autorità svolge attività di regolazione e controllo sul gas naturale.

Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, il **comma 2** interviene sull'organico dell'Autorità, disponendo **l'incremento di dodici unità di ruolo**, da inquadrare come funzionari FIII – livello base**.**

> Per prendere visione dei bandi di concorso pubblicati dall'Autorità, è possibile consultare la relativa sezione presente sul sito. Si rammenta che l'ultimo bando volto all'assunzione anche di funzionari FIII – livello base è stato approvato con determinazione 19 ottobre 2022 n. 80/DAGR/22; è possibile prendere atto del testo del bando, dello svolgimento della procedura concorsuale e del contenuto delle prove nella pagina di dettaglio presente sul citato sito.

La disposizione precisa che le assunzioni devono avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, del decreto legge n. 30 del 2014[2], ai sensi del quale le procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle Autorità

[1] Recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
[2] Convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014.

indipendenti, come l'ARERA, sono gestite unitariamente, previa stipula di convezioni specifiche tra gli stessi organismi che assicurino trasparenza, imparzialità e specificità delle professionalità.
La disposizione in commento agisce anche in deroga alla disposizione secondo cui le Autorità amministrative indipendenti, tra cui anche l'ARERA, "per il 2025", possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (articolo 1, comma 829, della legge n. 207 del 2024, anche legge di bilancio 2025). Si precisa che la deroga non riguarda la disposizione secondo cui entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione di alcuni commi, tra cui anche il citato comma 829, sono versate dalle amministrazioni interessate allo Stato (articolo 1, comma 830, della citata legge).

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al precedente comma, quantificati in:

- euro 646.692 per il 2026;
- euro 1.293.384 per il 2027;
- euro 1.329.306 per il 2028;
- euro 1.366.305 per il 2029;
- euro 1.404.414 per il 2030;
- euro 1.443.667 per il 2031;
- euro 1.484.097 per il 2032;
- euro 1.525.739 per il 2033;
- euro 1.568.632 per il 2034;
- euro 1.612.811 per il 2035;
- euro 1.658.315 annui a decorrere dal 2036.

A tali oneri si provvede **a valere sul bilancio dell'ARERA**, in ragione di quanto previsto dal comma 4, di seguito illustrato.

Il **comma 4** estende anche a carico dei soggetti operanti nel **settore dell'idrogeno** il contributo, introdotto dal 1996, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio. Tale contributo è previsto dall'articolo 2, comma 38, lettera b), della citata legge n. 481 del 1995 e deve essere versato dai soggetti esercenti il servizio stesso.
Ne consegue che, una volta entrata in vigore la disposizione in commento, i soggetti operanti nel settore dell'idrogeno dovranno versare un contributo di importo non superiore all'**uno per mille** dei ricavi dell'ultimo esercizio.
Secondo quanto riportato tramite comunicato sul sito dell'ARERA, per l'annualità del 2025 il contributo per il funzionamento dell'Autorità è stato determinato con deliberazione del 14 ottobre 2025 n. 450/2025/A nella misura di:

- 0,24 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono;
- 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono.

Circa il recepimento della direttiva (UE) 2024/1788, si ricorda che il 3 aprile 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante attuazione alla citata direttiva (A.G. 395), ai fini dell'espressione del parere parlamentare (alla pubblicazione del presente dossier l'esame da parte delle commissioni permanenti è ancora in corso). In proposito si osserva che l'articolo 33-*tricies bis*, che il citato schema aggiungerebbe al decreto legislativo n. 93/2011, già prevede la designazione di ARERA quale autorità di regolazione nazionale per l'idrogeno, come disposto ora anche dal comma 1 dell'articolo 2 del disegno di leggo qui in commento. Il medesimo articolo aggiuntivo prevede altresì lo stesso potenziamento di risorse umane di ARERA (dodici ulteriori unità di ruolo), disposto anche dal comma 2 dell'articolo in esame.
Le due normative sembrano dunque sovrapporsi. Si valuti dunque l'opportunità di coordinare quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame e quanto previso dallo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame parlamentare.

- **Direttiva (UE) 2024/1788**

La direttiva in questione, da recepire entro il **5 agosto 2026**, oltre ad apportare alcune modifiche alla direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica, costituisce la rifusione della direttiva 2009/73/CE, che definiva norme comuni per il mercato interno del gas, e fa parte del pacchetto Pronti per il 55 %, che mira a ridurre le emissioni di carbonio del 55% entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Concretamente, essa istituisce un quadro comune per la **decarbonizzazione** dei mercati del **gas naturale** e dell'**idrogeno**, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e energia. Stabilisce norme comuni per la trasmissione, distribuzione, fornitura e stoccaggio dei gas rinnovabili e naturali, nonché dell'idrogeno. Definisce norme relative all'organizzazione e al funzionamento di tali settori, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni. Stabilisce norme per la creazione di un mercato del gas integrato, competitivo e trasparente e per la progressiva realizzazione di un sistema dell'idrogeno interconnesso a livello dell'Unione che contribuisca alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nei settori difficili da decarbonizzare e che sia dedicato anche per gli scambi con paesi extra-UE. Delinea poi i piani per separare la fornitura e la generazione di gas e idrogeno dalla gestione delle reti di trasporto, mantenendo così i regimi di

disaggregazione orizzontale e verticale. Prevede inoltre la graduale eliminazione dei contratti a lungo termine per il gas fossile entro il 2049. Le misure contenute nella direttiva sono infine volte al rafforzamento dei diritti e delle tutele dei consumatori nel mercato del gas, alla protezione dei consumatori vulnerabili e delle persone interessate dalla povertà energetica anche durante la transizione energetica.

Per quanto riguarda i **prezzi di approvvigionamento** basati sul mercato (articolo 4), si evidenzia che:

- i fornitori possono determinare liberamente il prezzo del gas naturale e dell'idrogeno;
- gli Stati membri dell'Unione devono garantire una concorrenza efficace tra i fornitori al fine di mantenere i prezzi equi per i consumatori finali; devono garantire la protezione dei consumatori vulnerabili e delle persone interessate dalla povertà energetica e possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi solo a precise condizioni.

In merito alla gestione delle **crisi dei prezzi** del **gas naturale** (articolo 5), è previsto che il Consiglio dell'Unione europea può dichiarare una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell'UE in presenza delle seguenti condizioni:

- i prezzi medi sui mercati del gas naturale all'ingrosso devono essere di almeno 2,5 volte il prezzo medio negli ultimi cinque anni e di almeno 180 euro/MWh, con la previsione che ciò persisterà per almeno sei mesi;
- i prezzi del gas al dettaglio devono essere aumentati di circa il 70 % e si prevede che rimangano elevati per almeno tre mesi.

È altresì riconosciuta, una volta dichiarata la crisi, la possibilità di attuare interventi pubblici mirati e temporanei nell'impostazione dei prezzi per l'approvvigionamento di gas naturale per le piccole e medie imprese, le famiglie e i servizi sociali essenziali.

La direttiva prevede diverse misure volte a garantire i diritti e la protezione dei **consumatori nel mercato del gas**, allineandoli a quelli già stabiliti nel mercato dell'energia elettrica (articoli 11-29), tra le quali figura la libera scelta del fornitore, la comunicazione di migliori informazioni per i consumatori, la migliore protezione in caso di controversia con un fornitore di energia nonché una particolare attenzione ai clienti vulnerabili e alle persone interessate dalla povertà energetica.

Infine, la direttiva definisce misure per **sviluppare** e **coordinare** tra loro le **reti energetiche** (articoli 39 – 57), in particolare volte a:

- garantire una gestione più specializzata e lo sviluppo di infrastrutture dell'idrogeno attraverso la separazione tra i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione;
- proiettare l'offerta e la domanda future nei cosiddetti scenari comuni definiti dai gestori delle infrastrutture pertinenti di almeno gas naturale, idrogeno ed elettricità.

Articolo 3
(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia)

L'**articolo 3** individua le **autorità competenti** per l'attuazione e il controllo del regolamento (UE) 2024/1787, **attribuendo le principali funzioni** al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per specifiche attività, alle regioni e province autonome, con possibilità di avvalersi di enti di supporto. Sono inoltre disciplinate le modalità di copertura degli oneri delle convenzioni.

L'articolo in commento individua i soggetti competenti per dare attuazione e vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1787, relativo alla **riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.**

Come ricordato dalla relazione illustrativa, tale regolamento, entrato in vigore il 5 agosto 2024, prevede, all'articolo 4, che ogni Stato membro designi, entro il 5 febbraio 2025, una o più autorità competenti per l'attuazione del regolamento medesimo.

Il regolamento (UE) 2024/1787

Il regolamento (UE) 2024/1787, con la finalità di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE e, a livello globale, agli obiettivi volontari del *Global Methane Pledge* di riduzione delle emissioni di metano del 30% al 2030 rispetto ai livelli del 2020, persegue l'ambizione di una drastica riduzione delle emissioni in atmosfera di tale gas a effetto serra, tramite numerose attività di monitoraggio, rendicontazione, rilevamento e riparazione delle emissioni fuggitive su tutta la filiera del gas naturale, petrolio greggio e carbone, nonché eliminando, con alcune eccezioni, i fenomeni del cd. *flaring* (combustione in torcia) e *venting* (sfiato) in fase *upstream*.

Gli operatori delle filiere suddette sono, quindi, onerati di tali attività di cui devono rendicontare alle autorità competenti, che a loro volta devono verificare la conformità dell'operato con quanto stabilito dal regolamento, procedendo laddove previsto ad ispezioni in loco e, eventualmente, azionando poteri sanzionatori (per maggiori dettagli si veda qui).

La **relazione illustrativa** chiarisce che l'individuazione delle autorità competenti è frutto di una complessa analisi, volta a verificare, in primo luogo, l'esistenza di competenze professionali e risorse economiche adeguate per lo svolgimento di attività in parte o del tutto nuove per l'amministrazione pubblica. Inoltre, prosegue la relazione, l'oneroso e complesso processo di attuazione del regolamento (UE) 2024/1787 dovrà essere svolto dalla pubblica amministrazione, avvalendosi anche di organismi e/o enti qualificati per lo svolgimento di compiti che vanno dalla predisposizione di archivi alla classificazione e verifica di informazioni tecniche

sulle emissioni di metano, dalle ispezioni documentali e in loco, alla comminazione di sanzioni pecuniarie.

In particolare, **il comma 1** designa quali autorità competenti:

a) il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, con riferimento a diverse tipologie di attività previste dal regolamento;

b) **le regioni e le province autonome** territorialmente competenti, con riferimento a specifiche attività indicate dal medesimo regolamento.

Con riferimento alla **lettera a)**, il MASE:

1) per le attività di cui all'**articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)** (attività di ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile, come pure di raccolta e di trattamento del gas fossile, nonché le attività relative ai pozzi inattivi, ai pozzi tappati temporaneamente e ai pozzi tappati permanentemente e abbandonati), del regolamento (UE) 2024/1787, provvede anche per il tramite delle sezioni territorialmente competenti dell'**Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG)**, potendo altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni, del **Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)** e di altri enti o organismi adeguatamente qualificati;

- **UNMIG e SNPA**

L'**Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG)** è l'organo incaricato di vigilare e regolamentare tutte le attività legate alle risorse del sottosuolo, in particolare petrolio, gas naturale e altre georisorse. Opera all'interno del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed è il punto di riferimento per la sicurezza, il controllo e la gestione del settore minerario nazionale.

Istituito nel **1957** (con la legge n. 6 dell'11 gennaio), l'UNMIG ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale, adattandosi alle esigenze di **sicurezza energetica** e **tutela ambientale**.

Tra le sue funzioni principali, l'UNMIG svolge attività di **vigilanza, autorizzazione e controllo** su tutte le fasi legate agli idrocarburi, dalla ricerca allo stoccaggio, sia a terra che in mare. Si occupa della **polizia mineraria**, garantendo il corretto svolgimento delle attività estrattive, e verifica il rispetto delle norme su **sicurezza e tutela ambientale**. Gestisce inoltre i **dati tecnici e minerari** (permessi, concessioni e stoccaggi), anche tramite sistemi digitali, e promuove un **uso sostenibile delle georisorse**, comprese quelle come la geotermia.

Il **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)** rappresenta la rete pubblica italiana dedicata al controllo, al monitoraggio e alla tutela dell'ambiente. Si tratta di un sistema integrato che mette in collegamento strutture tecniche presenti su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di garantire interventi coordinati e standard uniformi nella protezione ambientale.

Istituito con la legge n. 132 del 2016, lo SNPA nasce per assicurare omogeneità nella qualità dei controlli ambientali in tutta Italia. Le sue attività comprendono il monitoraggio delle diverse componenti ambientali quali aria, acqua e suolo, la realizzazione di ispezioni e verifiche sulle fonti di inquinamento, e la raccolta e gestione di dati ambientali aggiornati e affidabili.

Il sistema fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle istituzioni, contribuendo alla definizione delle politiche ambientali e alla gestione dei rischi, in un'ottica di prevenzione e tutela del territorio. In questo modo, lo SNPA costituisce un elemento fondamentale per garantire una protezione dell'ambiente efficace, basata su conoscenze scientifiche e su un'azione coordinata a livello nazionale.

2) per le attività di cui all'**articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3** (attività di controllo delle emissioni connesse al trasporto e alla distribuzione del gas naturale - eccetto i sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e le parti delle linee di servizio tra la rete di distribuzione e il sistema di misurazione ubicate nella proprietà dei clienti finali - allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale e alle operazioni nei terminali e negli impianti del GNL, nonché le attività di controllo delle emissioni relative all'importazione di petrolio greggio, gas naturale e carbone), del medesimo regolamento, può avvalersi, tramite apposite convenzioni, del supporto della società **Acquirente Unico S.p.A., con funzione di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)**.

- **Acquirente Unico S.p.A**.

Acquirente Unico S.p.A. è una società pubblica interamente controllata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., nata per garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del **mercato tutelato**, cioè famiglie e piccole imprese che decidono di non passare al mercato libero e vengono rifornite nell'ambito del regime di tutela istituito per legge.

Con l'evoluzione del settore energetico, le sue attività si sono ampliate includendo servizi a tutela dei consumatori, come lo Sportello per il Consumatore di Energia e la gestione del Sistema Informativo Integrato.

Alla società è stato inoltre affidato il ruolo di **OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano)**, istituito con il decreto legislativo n. 249/2012 in attuazione della normativa europea. Sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'OCSIT gestisce le **scorte strategiche di petrolio e prodotti petroliferi**, operando senza fini di lucro. Il suo compito è garantire la disponibilità di riserve energetiche in caso di emergenze, organizzando anche i servizi di stoccaggio e trasporto delle scorte di sicurezza sul territorio nazionale.

Con riferimento alla **lettera b)**, le regioni e le province autonome territorialmente competenti esercitano le funzioni relative alle attività di cui all'**articolo 1, paragrafo 2, lettera d)** (attività di controllo delle emissioni nelle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto attive, alle miniere di carbone sotterranee chiuse e alle miniere di carbone sotterranee abbandonate), del regolamento (UE)

2024/1787, potendo a tal fine avvalersi degli organi di polizia mineraria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1.
In particolare, per le convenzioni relative alle attività di cui al comma 1, lettera a), numero 1), la copertura è assicurata mediante le risorse previste dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, iscritte nello stato di previsione del MASE.
Per le convenzioni relative alle attività di cui al comma 1, lettera a), numero 2), gli oneri sono invece posti a carico dei soggetti esercenti le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1787, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge fornisce alcuni dettagli sulle fonti di copertura. In particolare, le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, iscritte nello stato di previsione del MASE al capitolo di spesa n. 3531, PG1, sono di specifica destinazione e derivano dall'incremento delle aliquote di prodotto per le attività di idrocarburi *offshore* ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.
In base alla citata normativa di settore, la finalità di tali risorse è quella di "assicurare il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare". In relazione a quanto precede, in termini di valutazione di coerenza e pertinenza funzionale, sussiste una diretta pertinenza tra la finalità istituzionale di vigilanza e controllo del capitolo 3531/01 e le nuove attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica designate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), del disegno di legge, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1787 (Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)).
Si rileva, altresì, che l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), prevede che il MASE si avvalga, tramite convenzioni, del SNPA e di altri enti od organismi adeguatamente qualificati. Tale modalità di spesa ricalca l'assetto operativo già in essere per la gestione delle risorse del capitolo 3531/01, garantendo l'impiego efficiente delle risorse e delle competenze tecniche già sviluppate in ambito onshore o in fase di acquisizione nell'ambito del monitoraggio ambientale e di sicurezza delle operazioni offshore. Le attività di controllo delle emissioni di metano costituiscono un necessario aggiornamento e ampliamento specialistico delle preesistenti funzioni di vigilanza e controllo della sicurezza, anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.
Quanto agli oneri delle convenzioni che il MASE ha la facoltà di stipulare con la Società Acquirente unico S.p.A. nella funzione di OCSIT (Organismo centrale di stoccaggio italiano) ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo in commento, gli stessi sono coperti mediante un contributo posto in capo ai soggetti che svolgono le attività previste dall'articolo 1, paragrafi 2, lettera c), e 3, del regolamento (UE) 2024/1787 (e in relazione alle quali, per effetto del medesimo

comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è designato quale autorità competente), secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Per le attività indicate dai commi in oggetto, volte a monitorare la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia energia, nel caso di stipula di convenzioni ad hoc, il disegno di legge prevede specificamente le modalità di copertura della spesa. Laddove invece le predette attività non vengano sottoposte a opportune convenzioni, dal momento che l'articolato attribuisce una facoltà e non un obbligo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di stipulare le predette convenzioni, le stesse rientreranno pur sempre nel novero dei compiti istituzionali del Ministero.
Per quanto non coperto, dunque, da apposite convenzioni, l'attività, ancorché nuova, è incardinata tra quelle istituzionali e, pertanto, grava sui costi di funzionamento delle Direzioni interessate del Dipartimento Energia del Ministero.
Quanto alle Regioni, ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", sono state trasferite alle medesime anche le competenze relative all'attività estrattiva dei minerali solidi, tra cui il carbone, per cui risultano già in capo alle amministrazioni regionali le competenze relative all'attività estrattiva in terraferma, sia di miniera che di cava. Le funzioni di autorità competente che saranno svolte dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo in commento, in considerazione delle citate competenze già trasferite, saranno, quindi, esercitate a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, come previsto a legislazione vigente. In tal senso, infatti, analogamente a quanto previsto per le funzioni esercitate dal Ministero, le attività indicate dall'articolato per le quali vige la competenza regionale rientreranno nel novero delle attività istituzionali svolte dalle Regioni.

Il comma 3 stabilisce, infine, che, ad eccezione di quanto previsto dal **comma 2**, le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4
(Disciplina sanzionatoria relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1787)

L'**articolo 4** stabilisce la disciplina delle **sanzioni amministrative** da applicarsi in caso di violazione alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787 sulla **riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia**, individuando in particolare, quali soggetti chiamati ad irrogare le misure, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni e Province autonome, ciascuno nel suo ambito di competenza specificamente definito dallo stesso articolo. La disposizione si chiude con un rinvio alla disciplina contenuta nella legge generale sull'illecito amministrativo (l. n. 689 del 1981) e con la regolamentazione dell'impiego dei proventi delle sanzioni così irrogate.

L'articolo 4, comma 1, stabilisce criteri e soggetti deputati ad applicare **sanzioni amministrative** in occasione della **violazione** di una serie articolata di **disposizioni**, sinteticamente descrivibili come segue.
In primo luogo si tratta delle fattispecie cui fa riferimento, attraverso plurimi rinvii, **l'articolo 33, paragrafo 2** del regolamento (UE) 2024/1787:

- Monitoraggio e comunicazione nel settore petrolio e gas (Art. 12): Mancata presentazione delle relazioni sulla quantificazione delle emissioni a livello di fonte e di sito entro le scadenze annuali.
- Relazioni sul programma LDAR (Art. 14, paragrafo 14): Mancata presentazione della relazione di sintesi annuale riguardante i risultati delle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite.
- Riparazione e monitoraggio delle fuoriuscite (Art. 16, paragrafo 2): Inosservanza dell'obbligo di riparare o sostituire i componenti difettosi entro i termini prescritti (15 giorni) o mancata verifica dell'efficacia dell'intervento.
- Monitoraggio e comunicazione nelle miniere (Art. 20): Omissione delle relazioni sulle misurazioni e quantificazioni delle emissioni di metano dalle miniere di carbone (pozzi di ventilazione e stazioni di drenaggio).
- Relazioni su rilascio e combustione nelle miniere (Art. 23, paragrafo 1): Mancata notifica o comunicazione dei dati relativi agli eventi di combustione e rilascio nelle miniere di carbone.
- Obblighi informativi degli importatori (Art. 27, paragrafo 1): Mancata comunicazione delle informazioni previste dall'Allegato IX del Regolamento sulle emissioni di metano prodotte fuori dall'UE.
- Equivalenza delle misure per le importazioni (Art. 28, paragrafi 1 e 2): Mancata dimostrazione dell'applicazione di standard MRV (monitoraggio, comunicazione e verifica) equivalenti a quelli UE per i nuovi contratti o mancata prova degli sforzi ragionevoli per i contratti esistenti.

- Intensità di metano (Art. 29, paragrafi 1 e 2): Mancata comunicazione dell'intensità di metano della produzione immessa sul mercato UE o mancato rispetto dei valori massimi di intensità stabiliti dalla Commissione.

In secondo luogo, è il **paragrafo 5 del medesimo articolo 33** del Regolamento europeo a definire ulteriori violazioni da sanzionare:

- Ostruzionismo e mancata assistenza: rifiuto di fornire l'assistenza necessaria alle autorità competenti o ai verificatori incaricati dei controlli.
- Inottemperanza alle ispezioni: mancata esecuzione delle azioni correttive obbligatorie prescritte nelle relazioni di ispezione ufficiale.
- Omissioni documentali generali: mancata presentazione di relazioni sulle emissioni o della dichiarazione di verifica indipendente (richiesta per vari ambiti, inclusi i pozzi inattivi/abbandonati e le miniere chiuse).
- Inadempienze operative LDAR: mancata presentazione del programma di rilevamento (LDAR) o mancata esecuzione delle indagini secondo le frequenze e le modalità tecniche previste.
- Violazione dei divieti di rilascio e combustione: esecuzione di attività di rilascio o combustione in torcia al di fuori delle specifiche deroghe per sicurezza ed emergenza.
- Mancata prova della necessità tecnica: mancata dimostrazione che il ricorso al rilascio o alla combustione sia stato l'unica alternativa possibile alla reiniezione, all'uso in loco o alla vendita del gas.
- Uso di tecnologie non conformi: mancata sostituzione di apparecchiature di rilascio obsolete o utilizzo di camini di torcia e dispositivi di combustione che non rispettano i requisiti di efficienza (es. efficienza di distruzione del metano).
- Informazioni false: fornitura di dati fuorvianti, incompleti o ingannevoli nelle relazioni ufficiali.

In base all'**art. 4, comma 1**, e al rinvio al Regolamento in esso contenuto, le sanzioni predisposte devono **effettive, proporzionate e dissuasive**. Deve trattarsi di misure proporzionate al **danno ambientale** e all'impatto sulla **sicurezza umana e sulla salute**, fissate a un livello che: i) per lo meno privi effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalla violazione; e ii) aumenti gradualmente per le violazioni gravi ripetute. Si stabiliscono anche **penalità di mora** per obbligare i destinatari a porre fine all'infrazione, a conformarsi a una decisione che ordina l'adozione di azioni o misure correttive, o a fornire informazioni o a sottoporsi a un'ispezione. L'applicazione delle sanzioni segue **criteri** specificamente indicati dal Regolamento europeo. In particolare, si tiene conto di:

- durata o effetti temporali, natura e gravità della violazione;
- eventuali azioni intraprese dal gestore, dall'impresa, dal gestore della miniera o dall'importatore per mitigare il danno o porvi rimedio tempestivamente;
- carattere intenzionale o colposo della violazione;

- eventuali violazioni precedenti o ripetute da parte del gestore, dell'impresa, del gestore della miniera o dell'importatore;
- benefici economici ottenuti o perdite evitate, direttamente o indirettamente, dal gestore, dall'impresa, dal gestore della miniera o dall'importatore grazie alla violazione;
- dimensione del gestore, dell'impresa, del gestore della miniera o dell'importatore;
- grado di cooperazione con le autorità;
- la maniera in cui le autorità hanno preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il gestore, l'impresa, il gestore di miniere o l'importatore ha notificato prontamente la violazione;
- eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Le sanzioni sono irrogate **dal Ministero dell'ambiente** e della sicurezza energetica oppure dalla **regione** o **provincia autonoma**, per il tramite della polizia mineraria, nei loro ambiti di competenza per come definiti dall'art. 3 del disegno di legge.

Per le specifiche violazioni dell'art. 33, paragrafo 5 (sopra elencate) secondo il **comma 2 dell'art. 4**, la **sanzione pecuniaria** non può essere inferiore ad euro 1000 e non può superare, per le persone giuridiche, il 10% del fatturato annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento, e, nel caso di persone fisiche, non superiore al 10% del reddito annuo realizzato nell'anno precedente a quello di avvio del procedimento, ordinando, inoltre, la cessazione dell'illecito e stabilendo il termine (non superiore a 120 giorni) oltre il quale scatta la penalità di mora in caso di inottemperanza. Le sanzioni in questione non si applicano, o si applicano in misura ridotta se sono soddisfatte alcune condizioni definite dal Regolamento europeo. In particolare, è necessario che i trasgressori non siano in grado di conformarsi alla disciplina di legge a causa di un ritardo eccezionale dovuto alla necessità di ottenere un'autorizzazione da parte delle autorità competenti o dell'indisponibilità di apparecchiature per il rilascio o la combustione in torcia; al ricorrere di tali circostanze, è richiesto che i gestori forniscano alle autorità competenti un calendario di attuazione dettagliato, del quale le autorità competenti possono richiedere modifiche.

Inoltre, **l'art. 4, comma 3** stabilisce che per le violazioni dell'art. 33, paragrafo 2 del Regolamento, sopra indicate, **oltre alla sanzione pecuniaria** appena vista, (che però non può superare il limite del 20 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente o nel caso di persone fisiche, il 20 % del reddito annuo nell'anno civile precedente), si applicano: **confisca** dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione; **diramazione di comunicazioni o avvisi pubblici**. In questi casi, il termine rilevante per la penalità di mora non può essere superiore ai 60 giorni, e comunque le sanzioni e le misure amministrative in esame si applicano solo a condizione che non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Il **comma 4 dell'art. 4** prevede che nel caso di applicazione della misura della **diramazione di comunicazioni o avvisi pubblici**, il Ministero e le regioni o province autonome provvedano a pubblicare sui propri siti internet istituzionali,

per un periodo di 15 giorni, un avviso contenente la ragione sociale o il nominativo dell'interessato, la violazione accertata, il tipo e l'entità della sanzione irrogata.
In base al **comma 5 della medesima disposizione**, il Ministero e le regioni e province assicurano l'adempimento dell'obbligo stabilito dal Regolamento europeo di pubblicare annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni irrogate, sulle violazioni e sui gestori, le imprese, i gestori di miniere o gli importatori ai quali le sanzioni sono state irrogate, mediante la pubblicazione delle informazioni indicate sui propri siti istituzionali.
Si applica, in quanto applicabile, la disciplina generale dell'illecito amministrativo contenuta nella **legge 689/1981 (comma 6)**.
Secondo **l'ultimo comma dell'art. 4**, i **proventi** delle sanzioni irrogate dal Ministero sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nello stesso anno, con decreto del MEF, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi del presente disegno di legge. ugualmente, i proventi delle sanzioni irrogate dalle regioni e province confluiscono nei relativi bilanci, anche per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi del presente disegno di legge.

- **I principi della legge n. 689/1981 in sintesi**

Per quanto concerne i principi generali in materia di sanzioni amministrative bisogna ricordare che **l'articolo 1** della legge 689 del 1981 fa riferimento al **principio di legalità** di matrice penalistica prevedendo che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. A tal riguardo la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il principio di legalità in materia penale di cui all'art. 25 Cost. si applica anche al diritto sanzionatorio amministrativo a carattere sostanzialmente punitivo, con l'eccezione della regola della riserva assoluta, applicandosi invece, nella materia amministrativa, la riserva relativa di cui all'art. 23 Cost.

L'art. 1, comma 2, stabilisce che le leggi che stabiliscono sanzioni amministrative si applichino limitatamente ai casi ai tempi in esse considerate, in ossequio al principio di **tassatività**, **divieto di analogia** (*in malam partem*) e **irretroattività**, mutuati dal diritto penale. Peraltro deve osservarsi che, secondo la Consulta, a differenza di quanto avviene in ambito penalistico, non è dato qualificare come principio costituzionale del diritto sanzionatorio amministrativo quello di retroattività favorevole, non potendo rinvenirsi simile vincolo né nella Costituzione né nel quadro delle garanzie apprestate in ambito CEDU.

L'articolo 2 della legge n. 689 dell'81 detta le regole in tema di **capacità di intendere e di volere**, sempre in una logica di mutuazione dal diritto penale, prevedendo che nessuno possa essere assoggettato a sanzione amministrativa al ricorrere delle seguenti fattispecie: a) se al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 18 anni; b) se comunque, al momento della violazione, non aveva la capacità di intendere e di volere - ciò che deve accertarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 85 c.p. - salvo che lo stato di incapacità derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Al **secondo comma dello stesso articolo**, il legislatore prevede la **responsabilità,** in via sussidiaria ed esclusi

i casi di preordinazione dell'incapacità o di incapacità derivante da propria colpa, **di colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace**, salvo che non provi di aver potuto impedire il fatto.

L'articolo 3 disciplina **l'elemento soggettivo** dell'illecito sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 42 c.p. in materia di contravvenzioni. L'autore dell'illecito risponde pertanto solo se la violazione è stata commessa a titolo di dolo o colpa.

L'articolo 4 richiama la disciplina penalistica sulle **cause di esclusione della antigiuridicità** in particolare richiamando l'adempimento di un dovere o l'esercizio di una facoltà legittima (articolo 51 c.p.) ovvero lo stato di necessità (articolo 54 c.p.) la legittima difesa (articolo 52 c.p.) o l'esecuzione dell'ordine dell'autorità (articolo 51 c.p.).

L'articolo 5 disciplina l'istituto del **concorso di persone** nella violazione amministrativa sulla falsariga di quanto disposto dall'articolo 110 del c.p.

L'articolo 6 esprime invece un principio prettamente civilistico, prevedendo la **solidarietà** tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e l'autore della violazione nel pagamento della somma dovuta salvo che il primo non provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

L'articolo 7 ispirato al principio *mors omnia solvit* di matrice penalistica (150 c.p.: la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato) prevede **l'intrasmissibilità dell'obbligazione** di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione.

L'articolo 8 disciplina l'istituto del **concorso di norme** in base al modello dell'articolo 81 c.p.

L'articolo 8 bis di chiara ispirazione penalistica richiama la disciplina sulla **recidiva** disciplinando il tema della **reiterazione delle violazioni**; **l'articolo 9** richiama il **principio di specialità** espresso dall'articolo 15 del codice penale. È **l'art. 10** a stabilire le regole in tema di cornice edittale delle sanzioni amministrative.

Anche la disciplina della **commisurazione delle sanzioni** amministrative pecuniarie, contenuta **all'art. 11**, presenta evidenti affinità con quanto statuito dall'art. 133 c.p.

L'ambito di applicazione dei principi generali appena visti comprende tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, con esclusione delle violazioni disciplinari (**art. 12**).

La **procedura di applicazione** della sanzione è definita dagli **artt. 13-31** secondo il seguente schema:

-accertamento, contestazione-notificazione al trasgressore;

-pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa;

-archiviazione o emanazione di ordinanza-ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;

-eventuale opposizione all'ordinanza ingiuntiva davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);

-accoglimento, anche parziale, dell'opposizione o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);

-eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

La violazione amministrativa deve essere accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). L'attività di accertamento può consistere nell'assunzione di informazioni, nell'ispezione della dimora privata, in rilievi segnaletici, fotografici e nel sequestro cautelare della cosa che è stata utilizzata per commettere

l'illecito o che ne costituisce il prezzo o il profitto (come avviene in caso di guida di autoveicolo non coperto da assicurazione obbligatoria o senza documento di circolazione). In particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, oltre che esercitare i poteri indicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del competente tribunale territoriale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16). In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18). Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza-ingiunzione (che, salvo eccezioni, non ha l'effetto di sospendere il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (artt. 22).

In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26)

Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).